

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
294/2015/R/GAS**

**IPOTESI DI REVISIONE DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI
MECCANISMI DI PEREQUAZIONE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E
MISURA DEL GAS NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RETTIFICHE DEI DATI TRASMESSI AI FINI DELLA PEREQUAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 291/2015/R/gas

Mercato di incidenza: gas naturale

18 giugno 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione, che si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 giugno 2015, 291/2015/R/gas, illustra alcune ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, volte a favorire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa). Nel medesimo documento vengono illustrate alcune ipotesi di intervento regolatorio da parte dell'Autorità in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese ai fini della perequazione.

La attuali regole per la quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione sono fissate dall'articolo 46, dell'Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il **15 luglio 2015**.*

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	4
1 Oggetto e ambito della consultazione	4
2 Obiettivi specifici	5
3 Struttura del documento	5
PARTE II – IPOTESI DI REVISIONE DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE.....	6
4 Tempistiche relative ai meccanismi di perequazione	6
PARTE III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETTIFICHE DEI DATI TRASMESSI AI FINI DELLA PEREQUAZIONE.....	9
5 Rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione.....	9

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con comunicazione del 26 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16682 del 27 maggio 2015), la Cassa ha segnalato all’Autorità alcune esigenze di revisione delle disposizioni della RTDG in relazione alle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e l’opportunità di introdurre disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese distributrici ai fini della perequazione.
- 1.2 Il presente documento per la consultazione, che si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 291/2015/R/gas, illustra ipotesi di intervento regolatorio da parte dell’Autorità con riferimento a tali aspetti.
- 1.3 Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, della RTDG, la perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2014-2019 si articola in:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.
- 1.4 Le modalità di determinazione degli importi a consuntivo e in acconto relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione sono definite rispettivamente dall’articolo 43 e dall’articolo 45 della RTDG. Le modalità per il calcolo dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura sono invece definite dall’articolo 44 della RTDG.
- 1.5 Le perequazioni di cui all’articolo 42, comma 1, si applicano a tutte le imprese distributrici che svolgono il servizio di distribuzione del gas naturale.
- 1.6 Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 3, della RTDG, in relazione all’interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell’Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell’Autorità.
- 1.7 Le attuali regole per la quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione sono fissate dall’articolo 46, della RTDG.

2 Obiettivi specifici

- 2.1 Nella definizione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione l'Autorità ritiene opportuno focalizzarsi sull'obiettivo di consentire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa.
- 2.2 Le ipotesi di revisione sono inoltre volte a favorire una convergenza delle disposizioni in materia di gestione dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG con le disposizioni presenti nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV).
- 2.3 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016, verranno valutate ipotesi di convergenza anche in relazione alle partite relative a tali servizi.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento per la consultazione, oltre alla presente parte introduttiva, contiene:
 - una parte II, nella quale sono illustrate alcune ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG;
 - una parte III, dove si presentano alcune ipotesi di intervento regolatorio in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione.

PARTE II – IPOTESI DI REVISIONE DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

4 Tempistiche relative ai meccanismi di perequazione

- 4.1 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1 della RTDG, entro il 31 luglio di ogni anno a partire dall'anno 2015, ciascuna impresa distributrice fa pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
- 4.2 L'articolo 46, comma 6, della RTDG prevede che la Cassa comunichi entro il 30 settembre di ciascun anno all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo e degli acconti.
- 4.3 Sulla base dell'articolo 46, comma 7, ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 4.4 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice entro il 30 novembre di ogni anno.

Comunicazione dei risultati di perequazione

- 4.5 Le ipotesi di revisione delle tempistiche per la gestione dei meccanismi di perequazione prevedono di confermare al 31 luglio il termine per l'invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa.
- 4.6 L'Autorità è orientata, in accoglimento dell'ipotesi prospettata da Cassa, a prevedere che la medesima Cassa effettui una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione entro la data del 15 settembre di ogni anno e che le imprese possano inviare richieste di rettifica dei dati della raccolta corrente entro il 15 ottobre, senza incorrere nell'applicazione di indennità amministrative.
- 4.7 Disposizioni analoghe a quelle illustrate sono previste dal TIV, che stabilisce che la Cassa, entro il 15 ottobre di ogni anno, comunichi in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla Cassa medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei

meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 21. Sulla base dell'articolo 27, comma 3bis, del TIV, la Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e trasmesse entro il 15 novembre di ogni anno, comunica all'Autorità l'ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione.

- 4.8 La previsione di una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas da parte della Cassa consentirebbe di ridurre la numerosità delle rettifiche a seguito di errori di comunicazione e di uniformare la disciplina prevista dalla RTDG con quella stabilita dal TIV.
- 4.9 Nell'ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione, la Cassa procederebbe alla comunicazione dei risultati definitivi di perequazione entro il 15 novembre di ciascun anno.

Versamento ed erogazione degli importi di perequazione

- 4.10 Nell'ipotesi di revisione delle tempistiche proposte dalla Cassa, le imprese sarebbero tenute a versare gli importi dovuti alla Cassa entro il 15 dicembre di ogni anno, mentre l'erogazione da Cassa alle imprese degli importi spettanti avverrebbe entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 4.11 La *Tabella 1* riportata di seguito illustra le ipotesi di revisione delle tempistiche sopra illustrate confrontandole con le tempistiche attualmente previste dalla RTDG.

Tabella 1: ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione

	RTDG	Ipotesi DCO
Invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa	31 luglio	31 luglio
Comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte della Cassa	-	15 settembre
Comunicazione dei risultati di perequazione da parte della Cassa	30 settembre	15 novembre
Versamento delle imprese alla Cassa degli importi dovuti	31 ottobre	15 dicembre
Erogazione dalla Cassa alle imprese degli importi spettanti	30 novembre	31 dicembre

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sull'ipotesi di prevedere una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte della Cassa entro il 15 settembre di ogni anno e di posticipare dal 30 settembre al 15 novembre il termine per la presentazione dei risultati di perequazione.
- S2. Osservazioni sull'ipotesi di prevedere che il versamento delle imprese alla Cassa e l'erogazione dalla Cassa alle imprese avvenga rispettivamente entro il 15 dicembre e il 31 dicembre di ciascun anno.

PARTE III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETTIFICHE DEI DATI TRASMESSI AI FINI DELLA PEREQUAZIONE

5 Rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione

- 5.1 La RTDG non prevede attualmente disposizioni in merito alla rettifica di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione.
- 5.2 L'articolo 32, comma 13, dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", come successivamente modificato e integrato, prevede che, ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alle scadenze disciplinate ai sensi dell'articolo 32, comma 5, comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 12¹. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 2014, n. 481. Una disposizione analoga è prevista dall'articolo 27, comma 12, del TIV.
- 5.3 Il TIV prevede, inoltre, all'articolo 27, comma 5, che i versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, siano maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa. L'articolo 27, comma 7, del medesimo testo integrato stabilisce che versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno siano maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla Cassa.

¹ In particolare, sono previsti i seguenti importi minimi per l'indennità amministrativa:

- per rettifiche relative al meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione: 1.000 euro;
- per rettifiche relative al meccanismo di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3: 3.000 euro;
- per rettifiche relative al meccanismo di perequazione dei costi di trasmissione: 5.000 euro.

- 5.4 L'Autorità è orientata a introdurre nella RTDG disposizioni analoghe a quelle relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi dei settori di competenza dell'Autorità, stabilendo che:
- ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alla scadenza del 15 ottobre, comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000,00 euro. Tale disposizione troverebbe applicazione con riferimento a rettifiche non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi della RTDG;
 - i versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione siano maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni sulle ipotesi di disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione.